

### Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021

## Revisione del sistema di classificazione

- Il nuovo ordinamento professionale è definito nel Titolo III (artt. da 11 a 23) -

La classificazione del personale è articolata in quattro aree

Area degli Operatori;

Area degli Operatori esperti;

Area degli Istruttori;

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

Per i neoassunti, l'accesso al nuovo ordinamento è regolato in base al livello di istruzione posseduto,.

Il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore soltanto a far data dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo.

### Nuovo inquadramento

**Tabella B**

**Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione**

**PRECEDENTE SISTEMA  
DI CLASSIFICAZIONE**

|                         |
|-------------------------|
| Categoria D-D7          |
| Categoria D-D6          |
| Categoria D-D5          |
| Categoria D-D4          |
| Categoria D-D3          |
| Categoria D-D2          |
| Categoria D-D1          |
| Categoria C-C6          |
| Categoria C-C5          |
| Categoria C-C4          |
| Categoria C-C3          |
| Categoria C-C2          |
| Categoria C-C1          |
| Categoria B3-B8         |
| Categoria B3-B7         |
| Categoria B3-B6         |
| Categoria B3-B5         |
| Categoria B3-B4         |
| Categoria B3 di accesso |
| Categoria B1-B8         |
| Categoria B1-B7         |
| Categoria B1-B6         |
| Categoria B1-B5         |
| Categoria B1-B4         |
| Categoria B1-B3         |
| Categoria B1-B2         |
| Categoria B1 di accesso |
| Categoria A-A6          |
| Categoria A-A5          |
| Categoria A-A4          |
| Categoria A-A3          |
| Categoria A-A2          |
| Categoria A-A1          |

**NUOVO SISTEMA  
DI CLASSIFICAZIONE**

AREA DEI FUNZIONARI E  
DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

AREA DEGLI ISTRUTTORI

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI

AREA DEGLI OPERATORI

## Progressioni tra le aree: periodo transitorio e periodo a regime

E' stata prevista, nel rispetto di determinati presupposti, la **possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree**, dettando disposizioni differenti per il periodo transitorio (fino al 2025) e per il periodo a regime;

### ELEMENTI COMUNI per il periodo transitorio e per il periodo a regime

- ◆ Obbligo di : un bando, un'istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un'ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l'attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione verticale; -
- ◆ La progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO), con indicazione della famiglia professionale (e, ove possibile, delle posizioni di lavoro più specifiche nell'ambito della famiglia professionale) per la quale si manifesta il fabbisogno; -
- ◆ Occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all 'accesso dall'esterno, in base a quanto previsto dall'art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l'accesso alla PA.

**\*Orientamento applicativo redatto di concerto con ARAN , il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato**

Sotto il profilo finanziario, il meccanismo di progressione tra le aree previsto in via di prima applicazione dall'articolo 13, comma 6, del CCNL , potrà aver luogo all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale e delle dotazioni organiche, nonché nei limiti delle risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 612, della legge n 234 del 2021 (determinate nella misura massima dello 0,55per cento del monte salari 2018. A differenza di quanto stabilito per il comparto delle Funzioni Centrali, non sembra consentito agli enti locali avvalersi a tal fine delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente, dal momento che la clausola contrattuale di riferimento (comma 8 del citato articolo 13) non contiene l'avverbio "anche" ( [Approfondimento\\_122022\\_Ipotesi\\_CCNL\\_Funzioni\\_Locali\\_2019-2021\\_nuova\\_classificazione\\_professionale.pdf](#) (neopa.it)

## Quali sono le differenze e gli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali?

| PROCEDURA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCEDURA A REGIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sono quelli della tabella C allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; | Sono i quelli previsti dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criteri Selettivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sono quelli previsti dall'art. 13, comma 7 dell'Ipotesi di contratto (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 20%                                                                                                                     | Sono quelli previsti dall'art. 15 dell'Ipotesi stessa e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti); |
| <b>Relazioni sindacali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati;                                                                                                                  | Non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finanziamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le progressioni verticali sono finanziate esclusivamente dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018                                                 | Le progressioni verticali sono finanziate solo dalle facoltà assunzionali.                                                                                                                                                                                                                                                                             |